

12 DIC. 2022

ASSOCIAZIONE CRISTIANA MISSIONE CANAAN ODV

Via Romolo e Remo 63
80126 - NAPOLI (NA)
95232390633



Verbale di Assemblea Straordinaria

In data quindici del mese di maggio dell'anno duemilaventidue, alle ore 16,00 si è riunita in prima convocazione presso la nuova sede legale dell'Associazione in Via Romolo e Remo 63 in Napoli, l'Assemblea straordinaria dell'Associazione **ASSOCIAZIONE CRISTIANA MISSIONE CANAAN ODV** per discutere e deliberare sui seguenti ordini del giorno:

- 1) Ammissione nuovi soci;
- 2) Cambio della Sede Legale;
- 3) Modifica denominazione con l'aggiunta dell'acronimo "ODV" ai sensi del d. lgs 117/17;
- 4) Modifica dello Statuto al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo Settore, ai sensi del d. lgs 117/17;
- 5) Iscrizione presso la sez. a) "Organizzazioni di Volontariato" del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore);

Assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, Sig. Roberto Clemente, che, constatato che sono presenti tutti i soci aventi diritto al voto, dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di prima convocazione e chiama a fungere da Segretario Verbalizzante della seduta la Sig.ra Rossi Bruna.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

Per quanto attiene il punto 1) all'ordine del giorno, il Presidente fa presente che sono pervenute richieste di adesione, in qualità di soci volontari, da parte dei Signori:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| - GIUSEPPE BENEVENUTO | c. f.: BNVGPP61M02F839E |
| - BENVENUTO ROSA | c. f.: BNVRSO01P41F839T |
| - CONCETTA MIGLIATICO: | c. f.: MGLCCT62LS1F839Y |

e chiede all'Assemblea di pronunciarsi in merito all'ammissione dei predetti. *L'Assemblea all'unanimità delibera e approva l'ammissione dei nuovi soci.*

Per quanto attiene il punto 2) all'ordine del giorno, il Presidente comunica che la Sede Legale è stata spostata in Via Romolo e Remo 63, sempre nel Comune di Napoli. *L'Assemblea all'unanimità delibera e approva il cambio di Sede Legale.*

Per quanto attiene il punto 3) all'ordine del giorno, il Presidente rimarca l'urgenza di modificare la denominazione dell'Associazione, così come disposto dal co. 3 dell'art. 32 del Codice del Terzo Settore, e che la nuova denominazione dell'Associazione è la seguente: **ASSOCIAZIONE CRISTIANA CANAAN ODV**. *L'Assemblea all'unanimità delibera e approva il cambio di denominazione sociale.*

Per quanto attiene il punto 4) all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo Settore e presenta agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo. Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente. Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione. *L'assemblea, all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.*

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art. 82, co. 3 e co. 5 del Codice del Terzo Settore).

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, eletti dall'assemblea, anche tra i soci. Esso dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Spetta al collegio dei revisori controllare i libri sociali, la tenuta della contabilità e i libri contabili. Di ogni ispezione e controllo si deve dare notizia nella relazione che il collegio redige annualmente.

TITOLO V

Patrimonio - Esercizio sociale

Art. 23

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote di adesione, dalle quote annuali dei soci, da eventuali altri contributi associativi supplementari, da eventuali contributi di enti pubblici o privati, dalle donazioni e da ogni cespite che potrà essere conseguito nel rispetto delle norme vigenti.

Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'associazione si provvederà con le contribuzioni annuali obbligatorie dei soci e con i proventi delle attività sociali.

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. L'assemblea approva il bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli eventuali utili e gli avanzi di gestione non sono mai distribuibili tra gli associati neanche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Gli avanzi di gestione annuali saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

TITOLO VI

Scioglimento e liquidazione

Art. 24

In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'associazione, il patrimonio residuo e le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività, andranno devolute a enti e organismi con qualifica di ONLUS o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662.

TITOLO VII

Clausola compromissoria Rinvio

Art. 25

I soci sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra soci e tra associazione e soci che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali. Il collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dalla parte che ricorre all'arbitrato, uno nominato dalla controparte (l'associazione oppure il socio in caso di controversie tra i soci) e il terzo nominato dagli altri due arbitri, oppure in caso di assenza di accordo, dal Tribunale competente per territorio.

Rinvio

Art. 26

Per quant'altro non espressamente previsto nel presente statuto, si fa rinvio alle norme contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia.

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, eletti dall'assemblea, anche tra i soci. Esso dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Spetta al collegio dei revisori controllare i libri sociali, la tenuta della contabilità e i libri contabili. Di ogni ispezione e controllo si deve dare notizia nella relazione che il collegio redige annualmente.

TITOLO V

Patrimonio - Esercizio sociale

Art. 23

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote di adesione, dalle quote annuali dei soci, da eventuali altri contributi associativi supplementari, da eventuali contributi di enti pubblici o privati, dalle donazioni e da ogni cospite che potrà essere conseguito nel rispetto delle norme vigenti. Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'associazione si provvederà con le contribuzioni annuali obbligatorie dei soci e con i proventi delle attività sociali. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. L'assemblea approva il bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Gli eventuali utili e gli avanzi di gestione non sono mai distribuibili tra gli associati neanche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Gli avanzi di gestione annuali saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

TITOLO VI

Scioglimento e liquidazione

Art. 24

In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'associazione, il patrimonio residuo e le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività, andranno devolute a enti e organismi con qualifica di ONLUS o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662.

TITOLO VII

Clausola compromissoria Rinvio

Art. 25

I soci sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra soci e tra associazione e soci che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali. Il collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dalla parte che ricorre all'arbitrato, uno nominato dalla controparte (l'associazione oppure il socio in caso di controversie tra i soci) e il terzo nominato dagli altri due arbitri, oppure in caso di assenza di accordo, dal Tribunale competente per territorio.

Rinvio

Art. 26

Per quant'altro non espressamente previsto nel presente statuto, si fa rinvio alle norme contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia.

Art. 11

Può essere dichiarato decaduto il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di concorrere in alcun modo al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 12

Può essere escluso il socio:

- a) che svolga attività in contrasto con quelle dell'associazione;
- b) *che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;*
- c) che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'associazione.

L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo dopo che al socio sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni.

Art. 13

Il socio che cessa di appartenere alla associazione per recesso, decadenza od esclusione, non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.

TITOLO IV

Organi sociali

Art. 14

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- *il presidente;*
- il collegio dei revisori dei conti.

Art. 15

L'assemblea viene convocata almeno una volta l'anno dal consiglio direttivo, a mezzo avviso scritto, spedito ai soci almeno otto giorni prima della data fissata per riunione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'indicazione degli argomenti da trattare.

L'avviso può essere spedito a mezzo raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica o in qualunque altro modo che sia idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento e la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, all'indirizzo o ai numeri indicati nel libro soci.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Non è ammessa delega.

Un terzo dei soci aventi diritto al voto può richiedere la convocazione dell'assemblea. In questo caso la convocazione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta.

Sono compiti dell'assemblea:

- a) deliberare sugli indirizzi generali dell'associazione;
- b) approvare il bilancio annuale consuntivo e preventivo;
- c) nominare i componenti del direttivo fissandone il numero prima dell'elezione e i componenti del collegio dei revisori dei conti;
- d) deliberare su ogni argomento sottoposto al consiglio direttivo;
- e) modificare lo statuto sociale e i regolamenti;
- f) deliberare in ordine allo scioglimento dell'associazione.

Art. 16

Art. 5

L'oggetto dell'attività dell'associazione riguarda quindi:

- a)- la diffusione capillare di concetti che promuovono l'unità della fede e la propagazione della conoscenza delle scritture bibliche;
 - b)- attività di assistenza sociale e di formazione extra scolastica nei confronti di donne e uomini e bambini svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
- L'associazione per realizzare gli scopi primari oltre alle attività essenziali indicate alle lettere a) e b) del presente articolo, potrà svolgere qualunque attività connessa e/o accessoria a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fidejussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale.

TITOLO III

Soci

Art. 6

Possono essere soci coloro che, persone fisiche o giuridiche, condividendo gli scopi dell'associazione, cooperano concretamente alla loro realizzazione e/o fruiscono dei servizi della stessa associazione.

L'associazione ha la facoltà di nominare soci onorari scelti tra coloro che si sono particolarmente distinti per gesti e azioni di rilevante significato rispetto ai fini istituzionali dell'associazione stessa. Tutti i soci hanno diritto di voto ad eccezione dei minorenni.

Art. 7

I soci si suddividono in due categorie: soci ordinari e soci sostenitori.

Sono soci ordinari coloro che rinnovano annualmente il loro impegno associativo e che fruiscono dei servizi dell'associazione.

Sono soci sostenitori, coloro, che pur non partecipando in maniera continuativa alla vita dell'associazione, ne condividono gli scopi e si prodigano per la diffusione degli stessi. I soci sostenitori non hanno diritto di voto.

Tutti i soci sono tenuti a contribuire alla vita dell'associazione con le quote annuali di adesione stabilite al direttivo per le diverse tipologie di soci al principio di ogni anno sociale. Le quote vengono stabilite sulla base dei programmi sociali e del piano di servizi erogabili. I soci onorari possono essere dispensati dal versamento di quote e/o dei contributi dell'associazione. E' esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

Art. 8

L'ammissione di nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo, con riferimento agli artt. 6 e 7 del presente statuto. Il nuovo socio deve essere presentato da almeno due soci.

Art. 9

I soci cessano di appartenere all'associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Art. 10

Può recedere su domanda il socio che non sia più in grado di collaborare e/o partecipare al perseguimento degli scopi sociali. Il recesso è accordato dal consiglio direttivo tenendo conto degli impegni che il socio ha in corso con l'associazione.

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1

E' costituita una associazione non a scopo di lucro denominata "ASSOCIAZIONE CRISTIANA MISSIONE CANAAN ONLUS". L'associazione - agli effetti fiscali - assume la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale adottandone l'acronimo ONLUS in conformità al D.L. n. 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

L'associazione ha sede legale a Napoli in via Consalvo 120/a Napoli. Con deliberazione del proprio consiglio direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative su tutto il territorio nazionale ed all'estero.

Art. 3

L'associazione ha durata fino al 31 Dicembre 2050. L'assemblea straordinaria dei soci potrà prorogare, alla scadenza, il termine di durata.

TITOLO II

Scopo ed oggetto

Art. 4

L'associazione - nel perseguire esclusive finalità di solidarietà sociale, ha lo scopo di:

- a)- promuovere l'unità della fede e ricercare una comune linea di testimonianza nel nostro paese e all'estero, accrescendo la comunione tra gli associati, curando attività di evangelizzazione coordinando e potenziando il riconoscimento reciproco dei propri doni particolari;
- b)- propagare la conoscenza delle Scritture bibliche attraverso ogni mezzo di informazione e comunicazione;
- c)- promuovere attività editoriali e di informazione attraverso: stampa, radio, televisione, strumenti telematici, anche mediante la produzione di supporti audio e video;
- d)- attivare azioni d'intervento sociale e di volontariato anche ai sensi della legge quadro n. 266/91;
- e)- vigilare sul rispetto dell'esercizio e della tutela dei diritti civili, di libertà in tema di religione adoperarsi affinché la cultura evangelica possa essere sempre più presente nel nostro Paese;
- f)- rappresentare eventualmente gli associati verso gli organismi pubblici al fine di facilitare conseguimento degli scopi sociali, fermo restando la libertà degli stessi di perseguire autonomamente tali obiettivi;
- g)- visite negli istituti penali e negli ospedali per sostegno a carcerati e ammalati;
- h)- doposcuola a bambini di scuole elementari;
- i) - animazione per bambini

Per la realizzazione dei suoi scopi l'associazione potrà attivare una rete di collaborazioni e associazioni - anche di volontariato - e di queste con gli enti pubblici e privati, operanti in medesima direzione.